



Cofinanziato
dall'Unione europea



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Allegato B alla Determinazione Direttoriale n. DPD/317 del 21/11/2024

SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO 2024-2025

dal 01.12.2024 al 30.09.2025

A VALERE SULL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA

**GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA
STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO SPECIALISTICO DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI
ATTIVITÀ E SERVIZI DI COMUNICAZIONE PER L'ATTUAZIONE
DELLA STRATEGIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ DEL CSR
ABRUZZO 2023/2027 E GLI INTERVENTI DEL PSP PAC 2023/2027 DI
INTERESSE REGIONALE (Reg. UE 2021/2115 art. 123)**

CUP: C91C23002770009

CIG ACCORDO QUADRO: B0866B96C2

CIG DERIVATO: B32D58F27D

CONTRATTO ATTUATIVO

TRA

La Regione Abruzzo con sede e domicilio fiscale in L'Aquila (AQ), codice fiscale n. 80003170661, nella persona della Dott.ssa Elena Sico, nella qualità di Direttrice del Dipartimento Agricoltura, sottoscrive il presente Contratto Attuativo in rappresentanza della Regione Abruzzo, in virtù dell'espressa previsione normativa contenuta nell'art. 5, comma 2, lett. f), ai sensi della L.R., 14-09-1999, n. 77 e ss.mm.ii.,

E

L'Operatore Economico FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI S.R.L. SB, (nel seguito per brevità denominato anche "**Fornitore**"), sede legale in ROMA (RM), alla Via Goito n. 39, CAP 00185, Codice Fiscale 12102591000 e P. IVA n. 12102591000, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. REA: RM - 1350353, in persona della legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione, la Dott.ssa Manuelita Mancini, persona autorizzata alla stipula del presente Contratto Attuativo, giusta poteri alla stessa conferiti come da Verbale del Consiglio di Amministrazione dell'11/11/2020,

di seguito congiuntamente definite le "**Parti**".

PREMESSO CHE:

- a) AReACom - Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza (nel seguito per brevità anche "**Agenzia**") ha indetto, con Determinazione n. 34 del 23/02/2024, una procedura di gara per l'affidamento del servizio specialistico di supporto allo sviluppo di attività e servizi di comunicazione per l'attuazione della strategia di informazione e pubblicità del CSR Abruzzo 2023/2027 e gli interventi del PSP PAC 2023/2027 di interesse regionali (Reg. UE 2021/2115 art. 123) il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. 117608 - 2024 del 26/02/2024;
- b) AReACom ha concluso in data 02/09/2024 un Accordo Quadro con il Fornitore, CIG B0866B96C2, per un importo complessivo dell'appalto pari a Euro 385.050,00;
- c) con Determinazione n. 312 del 16/11/2023 il Direttore dell'Amministrazione Contraente ha ravvisato la necessità di approvvigionarsi della prestazione in oggetto per il tramite dell'Agenzia ed a tal fine ha individuato il Referente con mandato di elaborare il relativo

Capitolato Tecnico e comunicare i fabbisogni, così come riportati nel predetto documento e relativi allegati;

- d) nell'ambito dell'Accordo Quadro il Fornitore si è impegnato a sottoscrivere un Contratto Attuativo avente medesimo oggetto;
- e) per quanto non disciplinato dal presente Contratto Attuativo, le Parti si rimettono ai contenuti del suddetto contratto di Accordo Quadro;
- f) a garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte in forza del presente atto, il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva nelle modalità stabilite nel Disciplinare di gara ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. 36/2023.

CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Contratto Attuativo, si intende per:
 - a) **Accordo Quadro:** l'Atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dall'Agenzia e il Fornitore, con il quale quest'ultimo si obbliga ad eseguire, a favore dell'Amministrazione Contraente, la prestazione appaltata alle condizioni riportate nella *lex specialis*;
 - b) **Atti di gara:** il Bando, il Disciplinare di Gara e i relativi allegati, il Capitolato Tecnico e i relativi allegati;
 - c) **Contratto Attuativo:** il presente Contratto con il quale il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore dell'Amministrazione Contraente la prestazione appaltata alle condizioni riportate nella documentazione di gara e, ove migliorativa, nell'offerta tecnica – economica e nell'Accordo Quadro. A tali Contratti verrà data esecuzione tramite singoli Ordinativi/ Richieste di approvvigionamento/ Ordini di Consegna, dove l'Amministrazione Contraente di volta in volta l'effort/ il quantitativo richiesto;
 - d) **Direttore dell'Esecuzione del Contratto:** il rappresentante dell'Amministrazione Contraente responsabile dei rapporti tra l'Amministrazione stessa e il Fornitore in merito alla gestione del Contratto Attuativo; a tale soggetto verrà demandato di monitorare e

controllare la corretta e puntuale esecuzione del Contratto, assolvendo il compito di rappresentante dell'Amministrazione nei confronti del Fornitore;

- e) **Amministrazione Contraente:** Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura, come indicata in epigrafe;
- f) **Fornitore:** Operatore Economico che, in qualità di impresa, raggruppamento temporaneo, consorzio di imprese o impresa aderente a contratto di rete, è risultato aggiudicatario della procedura in oggetto, ha sottoscritto l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a fornire quanto aggiudicato all'Amministrazione Contraente a seguito della stipula da parte dello stesso del singolo Contratto Attuativo;
- g) **Stazione Appaltante:** AReACom – Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza.

ARTICOLO 2 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ATTI DI GARA

- 1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo, ancorché non materialmente allegati:
 - a) le premesse, nonché gli atti e documenti ivi richiamati e nel prosieguo del presente Atto;
 - b) il Disciplinare di Gara e i relativi allegati, il Capitolato Tecnico ed i relativi allegati;
 - c) l'Accordo Quadro;
 - d) l'offerta tecnica e l'offerta economica del Fornitore.

ARTICOLO 3 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

- 1. Il presente Contratto Attuativo è regolato, oltre che dalle clausole del presente Atto:
 - a) dalle disposizioni contenute nella documentazione di gara e, ove migliorative, nell'offerta tecnico – economica che costituisce manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle prestazioni contrattuali;
 - b) dal d. lgs 36/2023 (di seguito anche “*Codice*”) e dalle norme di settore vigenti, ivi inclusa la regolamentazione dettata in materia dalle Autorità pubbliche competenti;
 - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Il Contratto Attuativo è regolato altresì dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti dell'Accordo Quadro.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti di gara prevarranno sull'offerta e sui documenti a qualunque titolo prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Stazione Appaltante.
4. Le clausole del presente Contratto Attuativo sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenuti in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
5. Resta nell'esclusiva competenza dell'Amministrazione Contraente:
 - la stipula del Contratto Attuativo,
 - la nomina del Responsabile del procedimento per la gestione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 15, comma 15 del d.lgs. 36/2023 e, ove previsto, la nomina del Direttore all'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'articolo 112, comma 1;
 - l'emissione dei relativi Ordinativi/ Richieste di approvvigionamento/ Ordini di Consegna in attuazione dei Contratti;
 - la richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo per la quota di competenza;
 - la ricezione e la liquidazione delle fatture emesse dal Fornitore;
 - la gestione dei rapporti negoziali e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione dei Contratti.

ARTICOLO 4 – OGGETTO, DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO ATTUATIVO

1. Il presente Contratto Attuativo ha ad oggetto l'affidamento del servizio specialistico di supporto allo sviluppo di attività e servizi di comunicazione per l'attuazione della strategia di informazione e pubblicità del CSR Abruzzo 2023/2027 e gli interventi del PSP PAC 2023/2027 di interesse regionale (Reg. UE 2021/2115 art. 123) nel rispetto delle ulteriori

prescrizioni riportate nel Capitolato Tecnico, nell'Accordo Quadro e nel presente Contratto Attuativo.

2. Il presente Contratto Attuativo fa riferimento:

- agli impegni di spesa assunti con la Determinazione Direttoriale n. DPD/234 del 07/08/2024, rettificata con la Determinazione Direttoriale n. DPD/262 del 30/09/2024;
- al Piano delle Attività trasmesso dalla Fondazione Giacomo Brodolini S.R.L. SB in data 14/10/2024 (ultima versione), acquisito agli atti in data 15/10/2024, prot. n. 399165/24;

3. Il presente Contratto Attuativo decorre dal 1° dicembre 2024 e fino al 30 settembre 2025.

4. L'importo contrattuale per la durata del Contratto Attuativo, dal 1° dicembre al 31 dicembre 2024, è stabilito in € **16.327,16** senza IVA ed in € **19.919,13** con IVA al 22%, (vedasi Ordine di Consegna Allegato B.1 al presente atto);

5. L'importo contrattuale per la durata del Contratto Attuativo, dal 1° gennaio al 30 settembre 2025, è stabilito in € **60.081,04** senza IVA ed in € **73.298,87** con IVA al 22%, (vedasi Ordine di Consegna Allegato B.2 al presente atto);

ARTICOLO 5 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE

1. Le prestazioni di cui al presente Contratto Attuativo dovranno essere eseguite in conformità alle prescrizioni contenute nella Documentazione di gara, nonché nell'Accordo Quadro e relativi allegati e negli altri elaborati di cui al presente Contratto Attuativo e relativi allegati (Ordinativi/Richieste di approvvigionamento/Ordini di Consegna in attuazione dei Contratti), con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile di tutte le norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dagli stessi risultanti che vengono in tale atto integralmente recepiti.

ARTICOLO 6 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del presente Contratto Attuativo, il Fornitore ha prestato a favore dell'Amministrazione Contraente una garanzia definitiva pari ad **euro 6.127,17**, ai sensi dell'art. 117 del Codice e calcolata sull'importo del presente Contratto nel seguente modo:

- Importo complessivo a base d'asta: **euro 500.000,00**;
- Importo del ribasso: **euro 114.950,00**;

- Importo offerto: **euro 385.050,00**;
 - Garanzia definitiva pari al 18% dell'importo offerto (ribasso d'asta del 22,99%): euro 69.309,00 di cui l'1% (euro 693,09) a favore dell'AREACOM e il 99% (**euro 68.615,91**) a favore dell'Amministrazione contraente;
 - Importo del presente contratto: euro **76.408,20 (16.327,16 + 60.081,04)** oltre IVA;
 - Valore % del presente contratto sul valore offerto: **0,1984370861** (euro **76.408,20** / euro 385.050,00);
 - Garanzia definitiva al lordo delle riduzioni di cui all'art. 106 del Codice: euro 68.615,91 X **0,1984370861** = **euro 13.615,94**;
 - Garanzia definitiva al netto della 1° riduzione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice (50% per operatori economici micro, piccole e medie imprese): euro **13.615,94** X 0,50 = **euro 6.807,97**;
 - Garanzia definitiva al netto della 2° riduzione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice (10% calcolata sulla 1° riduzione perché l'operatore economico in possesso di certificazioni previste dall'allegato II.13): euro **6.807,97** X 0,90 = **euro 6.127,17**;
2. La garanzia, rilasciata in favore dell'Amministrazione Contraente, opera per tutta la durata del Contratto Attuativo e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso e, pertanto, sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
 3. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Amministrazione Contraente.

ARTICOLO 7 - INADEMPIMENTI E PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica, l'Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto disposto all'articolo 10 dell'Accordo Quadro.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e comunicati per conoscenza

all'Agenzia nell'eventualità di contestazioni da parte dell'Amministrazione Contraente. In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto all'Amministrazione Contraente medesimo entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. L'Amministrazione Contraente procederà con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata all'Agenzia senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. L'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; in ogni caso l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al punto precedente comporterà la risoluzione di diritto del Contratto attuativo e/o dell'Accordo Quadro per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o l'Amministrazione Contraente avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per risarcimento del danno.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 8 – CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

4. Il corrispettivo contrattuale dovuto dall'Amministrazione Contraente al Fornitore in forza del presente Contratto attuativo sarà determinato sulla base dei prezzi indicati in sede di gara nell'Offerta economica.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 dell'Accordo Quadro, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013 e contenere le seguenti informazioni:
- il codice IPA Dipartimento Agricoltura, che è il seguente: XWKE6L, ai sensi dell'art.3 del Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013 in materia di fatturazione elettronica;
 - il codice CUP.
1. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni, verrà applicata - ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del d.lgs. 36/2023 – una ritenuta dello 0,5 % da liquidare solo al termine del Contratto e previa acquisizione del D.U.R.C. attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

ARTICOLO 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Contratto Attuativo. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della l. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati sono indicati nell'articolo 13 dell'Accordo Quadro.
2. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante e all'Amministrazione Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto.
3. Il Fornitore si impegna inoltre a comunicare, entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto, le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
4. La Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, l'Accordo Quadro nell'ipotesi in cui le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni ai sensi della suddetta Legge e del Decreto-legge 12 novembre 2010 n. 187.

5. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura di competenza.
6. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
7. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, all'Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa.
8. Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti, mediante bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato del Fornitore riportando il CIG dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 10 - RISOLUZIONE

1. Per la disciplina della risoluzione del presente Contratto Attuativo si rinvia all'art. 122 del d.lgs. 36/2023 oltre che alle disposizioni del Capitolato Tecnico, Disciplinare di Gara, nonché dell'Accordo Quadro.
2. In ogni caso, ferme le ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 122 del Codice, l'Agenzia e l'Amministrazione Contraente possono risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC e senza la necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il Contratto Attuativo per i casi previsti dall'Accordo Quadro all'articolo 14 comma 2.

3. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione del singolo Contratto Attuativo. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dell'Amministrazione Contraente.
4. In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del Contratto Attuativo, l'Agenzia e/o l'Amministrazione Contraente hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentuale proporzionale all'importo del Contratto di fornitura/servizi risolto.

ARTICOLO 11 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 123 del d.lgs. 36/2023, l'Agenzia e/o l'Amministrazione Contraente, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto Attuativo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, decorsi i quali l'Amministrazione Contraente e/o l'Agenzia prende in consegna servizi e/o forniture per verificarne la regolarità.
2. Si conviene altresì che l'Amministrazione Contraente, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potrà recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo/Richiesta di approvvigionamento/Ordine di Consegna nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Contratto Attuativo. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
3. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione Contraente.
4. Qualora AreaCom receda dall'Accordo Quadro ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Contratti Attuativi da parte dell'Amministrazione Contraente e la stessa potrà a sua volta recedere dal singolo Contratto già emesso, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 4 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 12 - SUBAPPALTO

1. Il Fornitore affida in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni contrattuali:
 - Servizio catering 9,03 (%) (*Specificare le prestazioni che l'O.E. intende subappaltare e la percentuale*).
2. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto Attuativo i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore si impegna a depositare, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: copia del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato ed indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi incluse la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza (in capo ai subappaltatori) dei motivi di esclusione di cui all'articolo 95 del d.lgs. 36/2023 e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, non sarà autorizzato il subappalto.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione Contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art.119 comma 6 del Codice, il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione Contraente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
6. Con la stipula del presente Contratto Attuativo, il Fornitore dichiara di aver rispettato le condizioni previste dagli atti e dalla normativa vigente per l'affidamento in subappalto e di

impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate, così come previsto negli atti e dalla normativa vigente.

ARTICOLO 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. AMMISSIBILITÀ CESSIONE DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, l'Accordo Quadro non può essere ceduto pena di nullità, fatte salve specifiche situazioni adeguatamente motivate dal Fornitore descritte anche nell'Accordo Quadro:
 - a) In caso di cessione, gli atti non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario non abbia proceduto nei confronti di essa a mezzo PEC alle comunicazioni previste dalla normativa vigente e il soggetto risultante dall'avvenuta cessione non abbia documentato, il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Disciplinare di gara, in accordo al Codice;
 - b) Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui alla lettera a).
 - c) In assenza delle comunicazioni e in caso di violazione di detto divieto, l'Agenzia e l'Amministrazione Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro ed il Contratto Attuativo. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici ai sensi dell'art. 120 comma 12 del Codice.
 - d) In caso di violazione di detto divieto, l'Agenzia e l'Amministrazione Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, Accordo Quadro e Contratto Attuativo. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici ai sensi dell'art. 120 comma 12 del Codice.

2. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti al Fornitore cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati. È fatta salva e impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto allo stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura diversi.
3. L'Agenzia si riserva di valutare eventuali deroghe a fronte di specifiche situazioni.

ARTICOLO 14 – REFERENTI E COMUNICAZIONI

1. Fermo restando l'obbligo del Fornitore di trasmettere sempre per conoscenza all'Agenzia ogni comunicazione inviata (direttamente o indirettamente, attraverso altri soggetti, come ad esempio una società di recupero crediti) all'Amministrazione Contraente, fatte salve le ipotesi in cui le modalità di trasmissione delle comunicazioni sono già definite negli atti di gara o dalla legge, le Parti si scambieranno le comunicazioni inerenti l'esecuzione del Contratto Attuativo facendo riferimento esclusivamente ai referenti/ai recapiti indicati a seguire:
 - Amministrazione Contraente – Dott.ssa Elena Sico, numero di telefono 085.7672800, indirizzo e-mail elena.sico@regione.abruzzo.it e pec: dpd@pec.regione.abruzzo.it;
 - Amministrazione Contraente – Dott. Patrizio Buccioni, numero di telefono 085.7672812, indirizzo e-mail patrizio.buccioni@regione.abruzzo.it;
 - Amministrazione Contraente – Dott.ssa Stefania Caruso, numero di telefono 085.7672863, indirizzo e-mail stefania.caruso@regione.abruzzo.it;
 - Fornitore – Dott.ssa Manuelita Mancini, numero di telefono 06.44249625, indirizzo pec: fgb.srl@legalmail.it.

ARTICOLO 15 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali (ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo) ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione Contraente per legge, ivi incluse le spese di rimborso pro quota dei costi per la pubblicazione di cui all'art. 225 comma 1 del Codice (*quando presenti*) e le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 16 - FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia inerente all'esecuzione ovvero l'interpretazione del presente Contratto Attuativo sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di L'Aquila.

Pescara, lì

Letto, approvato e sottoscritto

Amministrazione Contraente _____

Fornitore _____